

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1404 Anno 2016

Presidente: ARMANO ULIANA

Relatore: RUBINO LINA

Data pubblicazione: 26/01/2016

ORDINANZA

sul ricorso 30023-2014 proposto da:

BARON MARIO e COMACCHIO DENIS, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONIO BERTOLI, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO MANNOCCHI, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

8632
15.

L.R.

avverso la sentenza n. 2447/2013 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2015 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione :

“ l'azione revocatoria proposta da Banca Antoniana Popolare Veneta nei confronti dei coniugi Baron Mario e Comacchio Denis, in relazione all'atto traslativo della proprietà della casa coniugale dal Baron alla Comacchio, inserito negli accordi accessori alla separazione personale tra i coniugi, veniva accolta in primo grado dal Tribunale di Treviso, con decisione confermata in appello dalla Corte d'Appello di Venezia con la sentenza n. 2447 del 15.10.2013, qui impugnata.

Il Baron e la Comacchio propongono ricorso per cassazione articolato in due motivi, deducendo con il primo il mancato esame da parte della corte d'appello di un fatto decisivo, che l'ha portata ad erroneamente ritenere che il Baron non avesse mai contestato la qualità di creditore della banca, con il secondo la violazione dell'art. 2901 c.c. per mancanza di prova in ordine all'atteggiamento soggettivo della Comacchio.

Resiste con controricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., già Banca Antoniana Popolare Veneta.

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 *bis* e 375 cod. proc. civ., in quanto appare manifestamente infondato.

Per quanto concerne il **primo motivo**, i profili di inammissibilità evidenziati dalla banca controricorrente possono essere superati, stante l'indicazione da parte dei ricorrenti nel corpo del motivo del passo del documento al quale intendono far riferimento, e l'indicazione in

paragrafo separato al termine del ricorso, della collocazione del documento stesso, al fine di assicurarne alla Corte la pronta reperibilità ai sensi dell'art. 366 primo comma n. 6 c.p.c..

Tuttavia, il motivo si appalesa infondato in quanto il fatto indicato come decisivo e in riferimento al quale si denuncia in realtà non una omessa motivazione ma che la corte di merito si sarebbe formata un erroneo convincimento è irrilevante nella economia della motivazione sull'azione revocatoria, atteso che uno dei presupposti per l'accoglimento è l'esistenza di un credito in capo all'attore, anche se contestato: l'esistenza di tale contestazione in capo al debitore e i termini di essa, pertanto, non rilevano.

Parimenti infondato è il **secondo motivo**, con il quale i ricorrenti censurano che la corte territoriale, pur non revocando in dubbio che il trasferimento di proprietà, all'interno degli accordi di separazione, fosse a titolo oneroso, abbia fondato l'affermazione della *scientia damni* in capo al terzo acquirente, la moglie del debitore, esclusivamente sul dato presuntivo costituito dal rapporto di coniugio.

Tuttavia la corte d'appello ha deciso la suddetta questione di diritto, all'interno del provvedimento impugnato, in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, che essa stessa richiama: la prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. n. 5359 del 2009; v. anche Cass. n. 17327 del 2011 e Cass. n. 27546 del 2014). Si tratta

comunque di accertamento in fatto non censurabile in cassazione se non nei limiti dell'attuale rilevanza del vizio di motivazione.

Si propone pertanto che il ricorso sia dichiarato manifestamente infondato”.

Le parti non hanno depositato memoria.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione ritenendo che non siano necessarie rispetto ad essa altre osservazioni.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18; deve darsi atto pertanto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 *quater*, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Liquidata in complessivi euro 4.200,00, di cui 200,00 per esborsi, le spese legali in favore della parte contro ricorrente, oltre accessori e contributo spese generali.

Ai sensi dell'art.13 co. 1 *quater* del d.p.r. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Roma, 11/12/2015
